

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MASSIMILIANO ADAMO

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e dell'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 460/1997, è costituita un'associazione denominata "**Associazione MASSIMILIANO ADAMO Onlus**".

Articolo 2

L'associazione ha sede legale presso lo studio del Dott. Sergio Scarnati, Via Monte Santo n.25 in Cosenza, Tel. e fax 0984 26479, Codice Fiscale SCRSRG54E28F839T.

Articolo 3

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione svolge la sua attività senza fini di lucro ed opera per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 5

- a) L'associazione ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari come previsto dalla normativa che regola le ONLUS.
- b) L'associazione svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori:
 1. Assistenza sociale, economica e morale;
 2. Istruzione;
 3. Formazione;
 4. Beneficenza.

In particolare l'associazione vuole aiutare ed assistere le persone svantaggiate di cui al punto a) a portare a termine il percorso formativo scolastico mediante il sostegno morale ed economico. Inoltre l'Associazione intende svolgere attività di assistenza ed accompagnamento allo studio attraverso la costituzione di gruppi di lavoro che si fanno promotori di diffondere la cultura economica in tutti quegli strati sociali che avvertono un particolare disagio sia economico che sociale.

L'associazione mira, infine, a prevenire le devianze sociali che colpiscono sempre più le fasce giovanili, causandone l'allontanamento dalla scuola.

- c) Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:
 - istituisce borse di studio che hanno come tema gli studi economici e culturali, rivolte esclusivamente a persone svantaggiate;
 - promuove attività di informazione delle attività svolte anche attraverso pubblicazioni atte a diffondere i risultati degli studi, convegni e seminari ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;
 - promuove attività didattiche e formative tese a valorizzare gli studi in materia di economia;
 - si propone come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e sociali.

L'associazione s'impegna a rispettare quanto previsto nell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, ovvero:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - L'obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per le attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
 - L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
- Inoltre l'associazione disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le sue modalità, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- L'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 6

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Articolo 7

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative, la cui entità viene definita annualmente dal Consiglio direttivo;
- sovvenzioni e contributi di Enti e Associazioni pubblici e privati, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni o organismi pubblici nazionali o esteri, erogati per lo svolgimento delle attività e per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- da ogni altro provento consentito dalla legge.

Articolo 8

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso, non possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.

Articolo 9

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo o rendiconto della gestione devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 10

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi.

Possono associarsi tutti coloro che, senza distinzione alcuna di razza e sesso, abbiano interessi alle finalità istituzionali.

Possono altresì associarsi le persone giuridiche nazionali sia pubbliche che private, gli enti e le associazioni aventi obiettivi e finalità analoghi o affini a quelli dell'associazione, nei limiti consentiti dall'art. 10 comma 10 del D. Lgs. n. 460/1997, ed essere rappresentate in Consiglio Direttivo fino a 1/5 (un quinto) dei componenti.

Gli associati si distinguono in:

- Associati fondatori, che sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, o comunque promosso la nascita dell'associazione;
- Associati ordinari, che sono le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che intendono contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione e partecipare alle attività della stessa;
- Associati sostenitori, che sono le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che contribuiscono al perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione, con il versamento di somme considerevoli;
- Associati benemeriti, che sono quelli ai quali viene riconosciuta tale qualifica dal Consiglio direttivo per il loro contributo straordinario al perseguimento dei fini dell'associazione.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce mediante la richiesta di adesione e si perfeziona con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno dei soci benemeriti.

Articolo 11

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto che possono esercitare il direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata e non è previsto il voto per delega o per corrispondenza.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) aver compiuto azioni o atti che in qualsiasi modo possono aver leso l'immagine e gli interessi dell'associazione
- d) aver svolto gesti e/o comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione;
- e) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Articolo 13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci (o assemblea generale);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Articolo 14

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo (o il rendiconto della gestione) ed il bilancio preventivo (o la previsione della gestione), eleggere i membri decaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti interamente dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite mail, fax o raccomandata, inviate almeno 8 giorni prima a tutti gli iscritti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede dell'associazione ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, sempre in numero dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti da nuovi soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla sua elezione, elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio direttivo, infine, fissa l'ammontare della quota associativa annua entro la chiusura dell'anno precedente (31 dicembre) che deve essere versata dai soci entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Articolo 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, alternativamente tramite lettera raccomandata, fax, mail e nella convocazione da inviarsi almeno 15 giorni prima deve essere indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato tre giorni prima con le medesime modalità previste al comma precedente.

In caso di estrema necessità il Presidente può compiere, previo assenso orale da parte dei Consiglieri, ogni atto essenziale per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. La Carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

La durata in carica e le norme per la rieleggibilità dei membri componenti il Collegio sono le medesime applicabili al Consiglio direttivo. Compito del Collegio sindacale è di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigere apposita relazione da allegare al bilancio.

Articolo 18

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 21

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 22

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.